

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:00 nella sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CONSIGLIO COMUNALE	Presenti	Assenti
1) ZABERT Attilio Paolo	X	
2) USBERTI Mario	X	
3) RABAIOTTI Federico	X	
4) VIOLA Maria Cristina	X	
5) SOLDI Francesca	X	
6) GENERALI Manuel	=	X
7) BEDUSCHI Alessio	X	
8) BALDRICCHI Antonella	x	
9) RIVAROLI Claudio	X	
10) CANEVARI Bruno	X	
11) DILDA Davide	X	
Totale	10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Puzzi Pietro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Dott. Zabert Attilio Paolo, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del sindaco

Visto il decreto in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, con cui è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 del 31/3/2016 al 30/04/2016;

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria basata sul possesso di immobili, provvedendo, inoltre, a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;
- Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, del 7,6 per mille per gli immobili e dello 2 per mille per i fabbricati strumentali;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 consente ai Comuni di aumentare o diminuire tali aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali, del 3 per mille per gli altri immobili e dello 1 per mille per i fabbricati strumentali, in considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all'abitazione principale, deve compensare l'abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa;

Preso atto che l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge di stabilità 2013 prevede la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, riconoscendo, alla successiva lettera g), la possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, destinando in quest'ultimo caso il maggior gettito IMU al Comune stesso;

Richiamata la deliberazione n. 19 del 31/7/2014 del consiglio comunale, con la quale si approvava il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)

Considerato che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015, come per l'anno 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune

debba emanare disposizioni al riguardo, sono: - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Pieve d'Olmì) dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); -

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e successivamente al 30/04/2016;

Ritenuto quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Visto il TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI:

1) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile, di copertura finanziaria e di correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.;

2) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.:

Con voti n 7 voti favorevoli n. 0 contrari e n. 3 voti astenuti (consiglieri di minoranza), resi legalmente ;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2016 le aliquote definite per (I.M.U.) per l'anno 2015 così definite:

Aliquota ordinaria	9,60 per mille
Aliquota per abitazione principale SOLO per le Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree edificabili	9,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6 per mille,

2. Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00=;

3. Di dare atto che tali aliquote decoreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;

4. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016 esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Verificata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;
- Richiamato l'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Con voti n 7 voti favorevoli n. 0 contrari e n. 3 voti astenuti (consiglieri di minoranza), resi legalmente ;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata.

COMUNE DI PIEVE D'OLMI



Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 08

ADUNANZA DEL 29 APRILE 2016

SESSIONE ORDINARIA
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – ANNO 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e succ. mod. ed int.)



FAVOREVOLE

Note



SFAVOREVOLE

Note

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Belgioioso Daria
F.to Belgioioso Daria

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Artt. 49, 147/bis, 151 e 153 del D. Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. – Art. 9, comma 1, punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009)



FAVOREVOLE

Note



SFAVOREVOLE

Note

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Belgioioso Daria
F.to Belgioioso Daria Ines

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
dr. Zabert Attilio Paolo
f.to Zabert Attilio Paolo

Il Segretario Comunale
Puzzi dr. Pietro
f.to Puzzi Pietro Puzzi dr. Pietro

Reg. n. 1208

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Prot. N2199

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune (*Legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni*) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, coma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Pieve d'Olmi, lì 8.6.2016

Il Segretario Comunale
Puzzi dr. Pietro
f.to Puzzi dr. Pietro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pieve d'Olmi, lì 8.6.2016

Il Segretario Comunale
Puzzi dr. Pietro
f.to Puzzi dr. Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si Certifica che la presente Deliberazione Consiliare è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Pieve d'Olmi, lì

Il Segretario Comunale
Puzzi dr. Pietro